

RELAZIONE
277/2019/I/IDR

**NONA RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 172, COMMA 3-BIS, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152, RECANTE "NORME IN
MATERIA AMBIENTALE"**

25 giugno 2019

Premessa

L'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, ha previsto che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) presenti, con cadenza semestrale, alle Camere, una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo n. 152/06, recante "Norme in materia ambientale", in merito all'adempimento, da parte delle regioni, degli enti di governo dell'ambito (EGATO) e degli enti locali, degli obblighi posti a loro carico dal legislatore. In base alla menzionata disposizione il Regolatore deve, dunque, predisporre la suddetta Relazione "entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno".

In ottemperanza alla citata previsione legislativa, l'Autorità, a partire dall'anno 2015, ha illustrato alle Camere, su base semestrale, lo stato di riordino dell'assetto locale del settore.

Con la presente nona Relazione, l'Autorità intende fornire un quadro aggiornato, segnalando, sulla base dei dati e delle informazioni acquisiti dai soggetti competenti, le situazioni di avvenuto superamento delle problematiche in precedenza riscontrate nonché i casi in cui permangono, pur con caratteri differenti, profili di criticità, relativamente a: i) la congruità della delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), ii) la costituzione dei relativi enti di governo e l'effettiva operatività degli stessi, iii) l'adesione degli enti locali agli enti di governo dell'ambito, iv) il perfezionamento dell'iter di affidamento del servizio idrico integrato al gestore d'ambito.

1. QUADRO GENERALE

L'articolo 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (di seguito: D.L. 133/2014), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n. 164, prevede che *“entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni successivi, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico presenta alle Camere una relazione sul rispetto delle prescrizioni stabilite dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare:*

- a) a carico delle regioni, per la costituzione degli enti di governo dell’ambito;*
- b) a carico degli enti di governo dell’ambito, per l’affidamento del servizio idrico integrato;*
- c) a carico degli enti locali, in relazione alla partecipazione agli enti di governo dell’ambito e in merito all’affidamento in concessione d’uso gratuito delle infrastrutture del servizio idrico integrato ai gestori affidatari del servizio”.*

A partire dal 2015, l’Autorità ha dato attuazione a tale previsione normativa mediante la redazione di specifiche Relazioni semestrali¹.

Con la presente Relazione si aggiornano le informazioni e i dati illustrati a dicembre del 2018, evidenziando i casi in cui permangono criticità e inottemperanze alle disposizioni normative vigenti, che costituiscono, di fatto, ulteriori ostacoli alla razionalizzazione degli assetti del settore e, più in generale, allo sfruttamento delle economie di scala a beneficio dell’utente idrico.

In particolare, monitorando le diverse casistiche locali, si registrano positive evoluzioni, anche in termini di incidenza sulla popolazione nazionale interessata, nei percorsi di superamento delle criticità relative alla costituzione e, talvolta effettiva, operatività degli enti di governo dell’ambito, pur confermando un numero residuo di realtà in cui tale processo non risulta ancora perfezionato. Si confermano, tuttavia, la maggior parte delle situazioni di mancato affidamento del servizio idrico integrato al gestore d’ambito rilevate

¹Per una illustrazione dettagliata degli esiti della costante attività di monitoraggio svolta dall’Autorità, si rinvia a:

- prima Relazione semestrale sullo stato del riordino dell’assetto locale del settore, illustrata nell’ambito della presentazione al Governo e al Parlamento, il 24 giugno 2015, della Relazione Annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta (Vol. 1);
- Relazione 28 dicembre 2015, 665/2015/I/IDR;
- Relazione 7 luglio 2016, 376/2016/I/IDR;
- Relazione 28 dicembre 2016, 811/2016/I/IDR;
- Relazione 28 giugno 2017, 499/2017/I/IDR;
- Relazione 22 dicembre 2017, 898/2017/I/IDR;
- Relazione 28 giugno 2018, 368/2018/I/IDR;
- Relazione 20 dicembre 2018, 701/2018/I/IDR.

in precedenza, pur registrando segnali di progressivo riordino con riferimento ad alcune aree della Sicilia. In generale, dalla mappatura aggiornata al mese di giugno 2019, le realtà in cui si riscontra la presenza di gestori cessati *ex lege* (in taluni casi interessati da procedure di affidamento già avviate dall'ente di governo dell'ambito), che attualmente esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto all'articolo 172 del decreto legislativo n. 152/06, risultano ancora diffuse, seppure in progressiva diminuzione.

In definitiva, le citate problematiche in materia di perfezionamento, sotto il profilo formale e sostanziale, dei processi di *institutional building*, che saranno trattate nei paragrafi successivi, si riflettono, inevitabilmente, nelle attività demandate a livello locale, nell'ambito del sistema di *governance* multilivello che caratterizza il comparto idrico, con evidenti conseguenze in termini di criticità nella corretta adozione a livello territoriale delle scelte di programmazione e di gestione del servizio idrico integrato. Tali criticità, che contribuiscono insieme ad altri elementi ad incrementare i differenziali nei livelli di prestazione del servizio e nella possibilità di accesso all'acqua tra aree del Paese, assumono, altresì, rilievo anche ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui alla legge 27 dicembre 2017, n.205, articolo 1, commi 516 e ss., in materia di Piano nazionale di interventi nel settore idrico, con particolare riferimento agli strumenti di supporto, in partenariato istituzionale, da rivolgere alle realtà svantaggiate del Paese.

Senza voler anticipare quanto trattato più compiutamente nel prosieguo di codesta Relazione, si forniscono, infine, alcuni elementi di sintesi circa l'evoluzione in corso degli assetti locali del servizio idrico integrato, come rilevati nel primo semestre 2019:

- definitivo completamento dei percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito in tutte le aree territoriali del Paese (nel 2015 si registravano criticità in nove regioni);
- consolidamento nel processo di razionalizzazione del numero degli ATO giunti a 62 (nel 2015 si contavano 71 ATO);
- evoluzione significativa dei percorsi verso la piena operatività degli enti di governo dell'ambito, pur rinvenendo aree territoriali in cui residuano criticità nei processi di *institutional building*;
- esigenza di prosecuzione del processo di razionalizzazione e consolidamento del panorama gestionale secondo le previsioni della normativa vigente.

2. DELIMITAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

L'articolo 147 del decreto legislativo n. 152/06 prevede, al comma 1, che gli ambiti territoriali ottimali siano definiti dalle regioni. Il comma 2 della medesima disposizione, come modificata dal D.L. 133/2014 specifica poi che *“le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali (...) nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi: a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino (...); b) unicità della gestione; c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici”*. Il comma 2-bis del medesimo articolo prevede che *“Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane (...)”*².

Come evidenziato nelle precedenti Relazioni semestrali, tutte le regioni hanno provveduto a delimitare gli ATO e, anche in esito all'attività di monitoraggio sull'evoluzione del quadro legislativo regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, si registra, con riferimento al primo semestre 2019, la conferma del numero di ATO, pari a 62. Come precisato in più occasioni, le scelte di delimitazione territoriale adottate a livello regionale risultano assai eterogenee, non consentendo sull'intero territorio nazionale la configurazione di modelli uniformi. Nondimeno, anche nell'ottica di una semplificazione di tali modelli, si è registrato nel corso dello scorso anno, il definitivo superamento, dell'unico caso di organizzazione interregionale rappresentato dall'ex Ambito territoriale ottimale interregionale “Lemene”, i cui comuni (anche quelli ricadenti nella Regione Veneto) sono stati inclusi nell'Ambito territoriale ottimale regionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sul quale l'AUSIR-Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti della Regione Friuli Venezia Giulia esercita le proprie funzioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato. È possibile, quindi, rilevare alcuni elementi di sintesi per fornire un quadro d'insieme:

- l'affermazione del modello regionale quale modello prevalente per l'organizzazione territoriale del servizio; nel dettaglio risulta che 12 regioni hanno previsto un ATO unico (**Fig. 1 e Tav. 1**);

²Anche l'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge n. 138/11, recante la disciplina generale dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, prevede che *“A tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni (...) organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali (...) tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo (...) gli enti di governo degli stessi (...)”*, specificando che *“La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale”*.

- il mantenimento, da parte delle restanti regioni (**Tav. 2**), dell'organizzazione con pluralità di ATO all'interno del proprio territorio, facendo riscontrare la presenza di 50 ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (e comunque, nella quasi totalità dei casi, coincidente almeno con il territorio della relativa provincia³).

FIG. 1 – Geografia degli ATO



TAV. 1 – ATO unici regionali

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Abruzzo	ATO unico regionale	ATO 1 – Aquiliano	L.R. n. 34/2012 L.R. n. 9/ 2011 L.R. n. 2/1997	1.326.513	4	305	10.762
		ATO 2 – Marsicano					
		ATO 3 – Peligno Alto Sangro					
		ATO 4 – Pescara					
		ATO 5 – Teramo					
	ATO 6 – Chieti						
Basilicata	ATO unico regionale		L.R. n. 1 /2016	570.365	2	131	9.995

³A seguito del monitoraggio condotto sull'evoluzione della legislazione regionale in materia di organizzazione dei servizi idrici, l'Autorità ha evidenziato, anche nelle precedenti Relazioni semestrali, come in Liguria, Marche e Veneto, si sia attuata una ripartizione del territorio regionale consistente in una pluralità di ambiti, alcuni dei quali di dimensione inferiore al territorio delle corrispondenti province o città metropolitane.

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Calabria	ATO unico regionale		L.R. n.18/2017 L.R. n. 34/2010	1.956.687	5	404	15.082
Campania	ATO unico regionale	Ambito distrettuale Napoli	L.R. n. 26/2018 L.R. n. 15/2015	5.746.584	5	550	13.671
		Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano					
		Ambito distrettuale Sele					
		Ambito distrettuale Caserta					
		Ambito distrettuale Calore Irpino					
Emilia Romagna	ATO unico regionale	ATO 1 – Piacenza	L.R. 23/2011	4.451.000	9	333	22.453
		ATO 2 – Parma					
		ATO 3 – Reggio Emilia					
		ATO 4 – Modena					
		ATO 5 – Bologna					
		ATO 6 – Ferrara					
		ATO 7 – Ravenna					
		ATO 8 – Forlì Cesena					
		ATO 9 – Rimini					
Friuli-Venezia Giulia	ATO unico regionale	ATO CEN – Centrale Udine	L.R.19/2017 L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010	1.301.591	4	225	8.423
		ATO OCC – Occidentale Pordenone					
		ATO ORG – Orientale Goriziano					
		ATO ORT – Orientale Triestino					
Molise	ATO unico regionale		L.R. 4/2017	308.493	2	136	4.438
Puglia	ATO unico regionale		L.R. n. 9/2011 e s.m.i.	4.048.241	6	258	19.541
Sardegna	ATO unico regionale		L.R. n. 4/2015 L.R. n.25/2017	1.648.176	5	377	24.100

Regione	ATO	Sub ambiti	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Toscana	ATO unico regionale	ATO 1 – Toscana Nord	L.R. n.10/2018 L.R. n. 69/2011	3.706.835.	10	276	22.424
		ATO 2 – Basso Valdarno (Pisa)					
		ATO 3 – Medio Valdarno (Firenze)					
		ATO 4 – Alto Valdarno (Arezzo)					
		ATO 5 – Toscana Costa					
		ATO 6 – Ombrone (Grosseto)					
Umbria	ATO unico regionale	ATI 1 e 2– Ambito 1 e Ambito 2	L.R. n. 11/2013	896.837	2	92	8.459
		ATI 3 – Ambito 3					
		ATI 4 – Ambito 4					
Valle d'Aosta	ATO unico regionale		L.R. n. 21/2012 L.R. n.27/1999	127.329	1	74	3.261

TAV. 2 – ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale

Regione	ATO	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Lazio	ATO 1 – Lazio nord Viterbo	L.R. n. 9/2017 L.R. n. 13/2015 L.R. n. 5/2014	322.551	2	61	3.640
	ATO 2 – Lazio centrale Roma		3.869.376	3	112	5.120
	ATO 3 – Lazio centrale Rieti		185.921	2	81	2.978
	ATO 4 – Lazio meridionale Latina		669.161	3	38	2.498
	ATO 5 – Lazio meridionale Frosinone		484.047	2	86	2.874
Liguria	ATO GE – Genova	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	854.099	1	67	1.834
	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)		220.620	1	43	753
	ATO Centro-Ovest 2 (Savona)		44.187	1	23	732
	ATO Est (La Spezia)		222.377	1	32	881
	ATO IM – Imperia		223.042	2	69	1.215
Lombardia	ATO BG – Bergamo	L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	1.108.166	1	242	2.746
	ATO BS – Brescia		1.264.105	1	205	4.778
	ATO CO – Como		584.577	1	150	1.276
	ATO CR – Cremona		360.444	1	113 ⁴	1.771
	ATO LC – Lecco		339.401	1	88	816
	ATO LO – Lodi		229.333	1	61	782
	ATO MB – Monza e della Brianza		840.129	1	55	405

⁴ E' intervenuta con legge regionale 28 dicembre 2018, n.26 la fusione tra il Comune di Piadena e il Comune di Drizzona. Inoltre, il Comune di Ca' d'Andrea è stato soppresso ed incorporato nel comune di Torre de' Picenardi.

Regione	ATO	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
	ATO MI – Città Metropolitana di Milano		3.196.825	1	134	1.575
	ATO MN – Mantova		412.868	1	69	2.339
	ATO PV – Pavia		547.926	1	188	2.965
	ATO SO – Sondrio		182.086	1	77	3.196
	ATO VA – Varese		871.886	1	138 ⁵	1.200
Marche	ATO 1 – Marche Nord Pesaro e Urbino	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	363.204	1	58 ⁶	2.564
	ATO 2 – Marche Centro Ancona		403.827	2	43	1.835
	ATO 3 – Marche Centro Macerata		359.227	2	46	2.521
	ATO 4 – Marche Centro-Sud Fermano e Maceratese		120.151	2	27	653
	ATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo		300.037	2	59	1.813
Piemonte	ATO 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	L.R. n.7/2012 L.R. n. 13/1997	524.779	2	160 ⁷	3.578
	ATO 2 – Biellese, Vercellese, Casalese		430.463	5	172 ⁸	3.339
	ATO 3 – Torino		2.242.951	1	303 ⁹	6.713
	ATO 4 – Cuneo		592.062	1	247 ¹⁰	6.903
	ATO 5 – Astigiano, Monferrato		261.163	3	154	2.033
	ATO 6 – Alessandria		334.158	2	148	2.806

⁵ La legge Regionale 11 febbraio 2019 n. 3 ha stabilito la fusione fra i due Comuni di Cadrezzate e di Osmate.

⁶ La legge Regionale 12 dicembre 2018, n. 47 ha sancito la fusione tra comuni di Auditore e di Sassocorvaro.

⁷ La legge regionale 8 luglio 2018 n. 8 ha stabilito la fusione tra i Comuni di Cursolo Orasso, Falmenta, e Cavaglio Spocchia.

⁸ La legge regionale 21 dicembre 2018 n. 25 ha disposto: l'incorporazione del Comune di Riva Valdobbia in Alagna Valsesia. La legge regionale 21 dicembre 2018 n. 22 ha stabilito l'istituzione del Comune di Quaregna Cerreto per fusione dei Comuni originari di Quaregna e di Cerreto Castello.

La legge regionale 21 dicembre 2018 n. 29 ha disposto l'istituzione dal 1 gennaio 2019 del Comune di Valdilana mediante fusione dei Comuni originari di Mosso, Soprana, Valle Mosso e Trivero.

⁹ La legge Regionale del 19 luglio 2018 ha stabilito la fusione tra i Comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco. Comune ridenominato Comune di Val di Chy. La legge Regionale 21 dicembre 2018 ha invece stabilito la fusione tra i Comuni di Meugliano, Trausella e Vico Canavese. Comune ridenominato Comune di Valchiusa.

¹⁰ La legge regionale 21 dicembre 2018 n. 27 ha sancito l'incorporazione del Comune di Valmala nel Comune di Busca, del Comune di Castellar nel Comune di Saluzzo e del Comune di Camo nel Comune di Santo Stefano Belbo.

Regione	ATO	Legge regionale di riferimento	Popolazione (abitanti)	Province (n.)	Comuni (n.)	Superficie (kmq)
Sicilia	ATO 1 – Palermo	L.R. n. 19/2015 Decreto Assessoriale n. 75/2016	1.276.525	1	82	5.009
	ATO 2 – Catania		1.115.704	1	58	3.574
	ATO 3 – Messina		649.824	1	108	3.266
	ATO 4 – Ragusa		307.492	1	12	1.614
	ATO 5 – Enna		173.451	1	20	2.575
	ATO 6 – Caltanissetta		273.099	1	22	2.138
	ATO 7 – Trapani		429.917	1	24	2.470
	ATO 8 – Siracusa		403.985	1	21	2.124
	ATO 9 – Agrigento		446.837	1	43	3.042
Veneto	ATO AV – Alto Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012	200.792	1	60 ¹¹	3.596
	ATO B – Bacchiglione		1.095.911	3	140	3.156
	ATO BR – Brenta		584.547	3	73	1.693
	ATO LV – Laguna di Venezia		789.229	2	36	1.866
	ATO P – Polesine		261.095	3	52	1.965
	ATO V – Verona		896.612	1	97	3.062
	ATO VC – Valle del Chiampo		104.920	1	13	267
	ATO VO – Veneto orientale		834.259	4	92	2.451

Nelle **Tavole 1 e 2** emerge come, sotto il profilo dimensionale, gli ATO definiti dalla normativa regionale vigente risultino caratterizzati da forti elementi di eterogeneità. Si registrano, infatti, ATO con popolazione superiore ai cinque milioni di abitanti, come nel caso dell'ATO unico della Campania (5.746.584 abitanti), e altri di dimensione molto ridotta con una popolazione inferiore alle cinquantamila unità, come nel caso dell'ATO Centro-Ovest 2 (Savona) di 44.187 abitanti.

3. COSTITUZIONE DEGLI ENTI DI GOVERNO DELL'AMBITO E PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

L'articolo 147, comma 1, del decreto legislativo n. 152/06, come modificato dal D.L. 133/2014, prevede che *“i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni (...). Le regioni che non hanno individuato gli enti di governo dell'ambito provvedono, con delibera, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014. Decorso inutilmente tale termine si applica l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131”,* ossia, *“il Presidente del Consiglio dei ministri, (...), assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti dovuti o necessari;*

¹¹ La legge Regionale 24 gennaio 2019 ha stabilito la fusione tra i Comuni di Lentiai, Mel e Trichiana.

decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei ministri, (...), adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario”.

Come si evince dalla **Tav. 3**, la maggioranza delle regioni italiane ha positivamente portato a compimento il processo di costituzione degli enti di governo dell’ambito, come previsto dal menzionato decreto legislativo n. 152/06, divenuti anche - come meglio precisato nel seguito - pienamente operativi.

TAV. 3 – Costituzione degli enti di governo dell’ambito e piena operatività degli stessi – situazioni di conformità alla normativa vigente

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell’ambito	Numero di ambiti
Valle d’Aosta	L.R. n. 21/2012 L.R. n. 27/1999	Bacino imbrifero montano – BIM	1
Piemonte	L.R. n. 7/12	Conferenze d’ambito , che operano, in nome e per conto degli enti locali associati (Province e Comuni), secondo modalità definite dall’apposita convenzione.	6
Liguria	L.R. n. 17/2015 L.R. n. 1/2014	Province , come di seguito indicato: - ATO Ovest: Provincia di Imperia; - ATO Centro-Ovest 1: Provincia di Savona; - ATO Centro-Ovest 2: Provincia di Savona; - ATO Centro-Est: Città Metropolitana di Genova ; - ATO Est: Provincia della Spezia. La Provincia di Savona definisce, al proprio interno, gli organismi di governo dei due ATO che incidono sul suo territorio.	5
Lombardia	L.R. n. 32/2015 L.R. n. 35/2014 L.R. n. 21/2010 L.R. n. 26/2003	Province e Città Metropolitana di Milano.	12
Veneto	L.R. n. 4/2014 L.R. n. 17/2012 D.G.R. n. 856/2013	Consigli di bacino , quali forme di cooperazione tra i comuni per la programmazione e organizzazione del servizio idrico integrato.	8
Friuli Venezia Giulia	L.R.19/2017 L.R. n. 5/2016 L.R. n. 22/2010	Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti – AUSIR , cui partecipano obbligatoriamente tutti i comuni della Regione e, su base volontaria, 11 comuni della Regione Veneto, già ricompresi nell’ambito territoriale ottimale interregionale “Lemene”, che hanno richiesto l’inclusione, limitatamente al servizio idrico integrato, nell’ambito unico della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.	1
Emilia Romagna	L.R. n. 23/2011	Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti – ATERSIR , cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione.	1
Toscana	L.R. n. 69/2011	Autorità idrica toscana – AIT , ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale.	1

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
Umbria	L.R. n. 11/2013 D.P.G.R. n. 121/2015	<i>Autorità umbra per i rifiuti e le risorse idriche (AURI)</i>	1
Marche	L.R. n. 30/2011 D.G.R. n.1692/2013	<i>Assemblee di ambito</i> , costituite dai Sindaci dei Comuni, o dagli Assessori loro delegati, e dai Presidenti delle province in cui gli ATO ricadono.	5
Abruzzo	L.R. n. 34/2012 L.R. n. 9/ 2011 L.R. n. 2/1997	<i>Ente Regionale Servizio Idrico Integrato (ERSI)</i>	1
Campania	L.R. n. 26/2018 L.R. n. 15/2015	<i>Ente idrico campano (EIC)</i>	1
Basilicata	L.R. n. 1/2016	<i>Ente di governo per i rifiuti e le risorse idriche di Basilicata (EGRIB)</i>	1
Puglia	LR n. 9/2011	<i>Autorità idrica pugliese – AIP</i> , soggetto rappresentativo dei Comuni pugliesi	1
Sardegna	L.R. 25/2017 L.R. n. 4/2015	<i>Ente di governo dell'ambito della Sardegna – EGAS</i> , al quale partecipano obbligatoriamente i Comuni sardi.	1

Gli approfondimenti compiuti, in ordine alla costituzione degli enti di governo dell'ambito e all'operatività effettiva degli stessi nei contesti in precedenza classificati come potenzialmente critici, consentono di riassumere nella **Tav. 4** le problematiche che permangono e le attività poste in essere per giungere al superamento delle stesse. In particolare, al mese di giugno 2019, emergono segnali positivi- anche in ragione della percentuale di popolazione nazionale interessata – a livello territoriale, riconducibili principalmente all'asserita piena operatività nell'ambito della regione Campania (in cui, a valle della definizione dello statuto e della costituzione degli organi competenti di cui si è dato conto nelle precedenti Relazioni semestrali, l'Ente Idrico Campano *“dal 1 gennaio 2019 ha raggiunto la piena operatività con il trasferimento del personale degli ex Enti d'Ambito per la gestione del servizio idrico integrato”* e ai concreti riscontri relativi alla regione Siciliana (da cui si evince la piena operatività di talune delle Assemblee Territoriali Idriche istituite con legge regionale 11 agosto 2015, n. 19). Per contro nel Lazio, in Molise e in Calabria, sulla base degli elementi - talvolta non completi – comunicati dai soggetti competenti, non si registrano progressi degni di nota nel processo di costituzione degli enti di governo d'ambito e nel percorso verso una piena operatività dei medesimi soggetti.

L'Autorità continuerà il costante monitoraggio delle peculiari situazioni territoriali e, laddove queste dovessero evidenziare ulteriori elementi di criticità o di inerzia, ne informerà i soggetti preposti, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi.

TAV. 4 –Costituzione e operatività degli enti di governo dell’Ambito – situazioni di potenziale criticità

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell’ambito	Numero di ambiti
LAZIO	L.R. n. 9/2017 L.R. n. 13/2015 L.R. n. 5/2014 D.G.R. n. 218/2018	<p>La legge regionale n. 9 del 14 agosto 2017 prevede che la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della legge e sentita la commissione consiliare competente, individui gli ambiti territoriali ottimali di bacino idrografico (ABI), anche di dimensione diversa da quella provinciale, tenendo conto delle esigenze di differenziazione territoriale e socioeconomica, di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio. La Giunta regionale ha adottato la delibera 6 febbraio 2018, n.56, come modificata ed integrata dalle delibere 27 febbraio 2018 n.129 e 2 marzo 2018, n.152, con cui sono stati individuati sei ambiti territoriali in luogo dei cinque già esistenti. Inoltre, la Giunta ha disposto che <i>“la conformazione degli Ambiti territoriali ottimali prevista dalla deliberazione n. 56 del 2018 decorre dalla stipula delle Convenzioni di cooperazione tra i Comuni appartenenti a ciascun ambito e che la gestione del Servizio Idrico Integrato in ciascun ambito avrà corso dal giorno della stipulazione delle Convenzioni di gestione tra l’ATO e ciascun gestore”</i>.</p> <p>Tuttavia, è intervenuta la delibera di Giunta regionale 8 maggio 2018, n. 218 che ha sospeso l’efficacia dei predetti provvedimenti amministrativi, confermando <i>“l’attuale assetto dell’organizzazione del S.I.I. regionale in n. cinque AATO regionali, così come definiti con L.R. 6/1996 ed il relativo assetto gestionale dei cinque AATO regionali, così come nel tempo individuati in qualità di sottoscrittori delle apposite Convenzioni di gestione, fino alla loro naturale scadenza”</i>. Attualmente, quindi, in ciascun ATO, l’ente di governo dell’ambito è rappresentato dalla Conferenza dei sindaci e dei presidenti delle province.</p> <p>Rispetto, quindi, alla situazione rappresentata nel mese di dicembre giugno 2018 non si registrano significativi aggiornamenti.</p>	5

Regione	Legge o provvedimento regionale di riferimento	Ente di governo dell'ambito	Numero di ambiti
MOLISE	L.R. 4/2017	<p>Con la delibera della Giunta regionale 15 giugno 2015, n. 285, era stato istituito l'<i>ente di governo dell'ambito del Molise per il servizio idrico integrato</i>, denominato EGAM.</p> <p>Con il decreto 20 luglio 2015, n. 68, il Presidente della Giunta regionale aveva nominato un <i>Commissario straordinario</i> nelle more della costituzione del Comitato d'ambito e fino alla nomina del direttore dell'EGAM, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività.</p> <p>A seguito dell'annullamento dei citati provvedimenti da parte del Tar Molise, con sentenze nn.5 e 6 del 2017, il Consiglio regionale ha approvato la legge 22 aprile 2017, n. 4 recante "<i>Disposizioni in materia di risorse idriche ed istituzione dell'ente di governo dell'ambito del Molise (EGAM)</i>". La citata legge regionale prevede, tra l'altro, la nomina di un commissario straordinario nelle more della costituzione degli organi dell'EGAM e il proseguimento da parte degli enti locali della gestione dei servizi idrici di competenza fino alla effettiva attivazione della gestione unica.</p> <p>Con il decreto n. 105 del 3 novembre 2017, il Presidente della Regione ha nominato il Commissario straordinario dell'EGAM al fine di dare avvio alla fase costitutiva degli organi di governo dell'Ente d'Ambito. Dagli elementi rappresentati dal soggetto competente risulta che siano stati eletti i componenti del Comitato d'Ambito, che ha cominciato ad operare "<i>elaborando una bozza di Statuto dell'Ente e avviando una serie di adempimenti per il concreto[inizio] delle attività</i>".</p>	1
CALABRIA	L.R. n. 18/2017	<p>Con il decreto della Giunta regionale 12 giugno 2015, n. 183, è stato individuato l'ente di governo dell'ATO regionale per l'organizzazione del servizio idrico integrato nell'<i>Autorità idrica della Calabria (A.I.C.)</i>. Si tratta di un ente pubblico non economico rappresentativo della Città metropolitana di Reggio Calabria e di tutti i comuni calabresi, istituito e disciplinato nel suo funzionamento dalla legge regionale n.18/17. Il processo di costituzione di tutti gli organi dell'AIC risulta in corso. Tuttavia, il provvedimento legislativo da ultimo richiamato prevede che, fino all'effettivo insediamento degli organi dell'AIC, "<i>la gestione ordinaria è affidata al dirigente generale del dipartimento regionale competente in materia di servizio idrico, in qualità di commissario. Quest'ultimo opera mediante una struttura tecnico operativa, da individuarsi con proprio atto, avvalendosi di personale regionale dotato di specifica esperienza e competenza nel settore senza alcun onere a carico del bilancio regionale</i>". Per fornire un aggiornamento sullo stato di avanzamento dell'operatività dell'A.I.C., si rileva che il 17 marzo 2018 sono state espletate le attività di voto per l'elezione dei quaranta membri dell'Assemblea dell'Ente di governo dell'ambito in rappresentanza dei 404 comuni calabresi. L'Assemblea, insediatasi nel maggio 2018, ha approvato lo Statuto il 6 novembre scorso.</p>	1

<p>SICILIA</p>	<p>L.R. n. 19/2015 Decreto Assessoriale n. 75/2016</p>	<p>La legge regionale 9 gennaio 2013, n. 2, ha posto in liquidazione le vigenti autorità d'ambito territoriale ottimale, prevedendo che la regione proceda, con successiva legge regionale, a trasferire le funzioni delle autorità d'ambito ai comuni.</p> <p>La legge regionale 11 agosto 2015, n. 19, ha istituito in ciascun ATO un'assemblea territoriale idrica (ATI), per l'esercizio delle funzioni già attribuite alle autorità d'ambito dall'articolo 148 del decreto legislativo n. 152/06. Ciascuna assemblea è composta dai sindaci dei comuni ricompresi nel rispettivo ATO ed è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica. Diverse previsioni del citato provvedimento legislativo regionale sono state oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale con la sentenza 4 maggio 2017, n.93, che, tuttavia, non ha interessato le disposizioni riguardanti la costituzione delle ATI.</p> <p>A seguito della sentenza n.93/2017 della Corte costituzionale, l'Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità della regione siciliana, con la circolare 4586/Gab del 18 maggio 2017, ha stabilito il termine di sei mesi per la definizione delle procedure per l'affidamento del servizio idrico integrato, precisando ai soggetti competenti che il mancato insediamento formale delle ATI, la mancata approvazione del loro statuto ed il mancato avvio operativo entro il termine considerato, avrebbe comportato l'attivazione dei poteri sostitutivi, come previsto dalla normativa statale.</p> <p>Dalle informazioni acquisite risulta che solo alcune ATI siano operative. In particolare (oltre a comunicazioni trasmesse per altre finalità da cui si evince la piena operatività delle ATI di Messina e Siracusa), ai fini della presente Relazione, i soggetti competenti hanno confermato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ATI di Palermo, "formalmente insediatasi in data 24 marzo 2016, è operativa dal 1/01/2018"; - l'ATI AG9 di Agrigento, "insediatasi [il] 12.04.2016, esercita (...) le funzioni già attribuite alle Autorità d'Ambito Territoriale e, a seguito della delibera n. 4 del 25.01.2017, è stata avviata l'operatività funzionale"; - l'ATI di Catania –per la quale sono state approvate le modifiche al relativo Statuto e di cui sono stati eletti gli organi – ha "approvato lo schema di convenzione AATO -ATI, per il co-utilizzo del personale, dei locali, dei beni strumentali (...) nelle more della emanazione della norma regionale che definirà le modalità di transito delle attività e delle passività dell'AATO [in liquidazione] all'ATI"; - per il "Consorzio ATO 5 Enna in liquidazione" e per Caltanissetta il "Consorzio Ambito Territoriale Ottimale Servizio Idrico Integrato – in liquidazione" "è tuttora in corso la costituzione dell'Assemblea territoriale idrica (ATI) di cui alla legge Regionale n. 19/2015". <p>Al riguardo si segnala, inoltre, che la Regione Siciliana, a seguito della diffida del 19 giugno 2018, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 172, comma 4, del d.lgs. 152/2006, nei confronti delle ATI di Trapani e Ragusa, intervenendo, rispettivamente, con decreti del presidente della Regione nn. 629 e 630 del 6 dicembre 2018.</p>	<p>9</p>
----------------	--	--	----------

Con riferimento alla partecipazione degli Enti Locali agli Enti di governo dell'ambito, l'articolo 147, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 152/06 sancisce che *“gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1. Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell'ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all'ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4”*.

Alla luce delle informazioni trasmesse dai soggetti competenti, si conferma l'avvenuto e definitivo superamento, già perfezionatosi nel corso del 2018, delle criticità illustrate nelle precedenti Relazioni in ordine ai percorsi di adesione degli enti locali ai relativi enti di governo dell'ambito.

4. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Il D.L. 133/2014 intervenendo sull'articolo 172 del decreto legislativo n. 152/06, ha disciplinato la procedura da seguire, in sede di prima applicazione, tenuto conto delle gestioni esistenti, per garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione, imponendo anche, al comma 1, che *“gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente”*.

Confermando la situazione rappresentata nella precedente Relazione 701/2018/I/IDR, seppur venendo in rilievo alcuni sviluppi in talune aree territoriali, i casi di mancato affidamento ai sensi del decreto legislativo n. 152/06 appaiono, ad oggi, quelli riportati nella **Tav. 5**, caratterizzati, tra l'altro, dalla presenza di molteplici entità deputate alla gestione dei servizi idrici (principalmente piccole gestioni comunali in economia).

Si ritiene utile precisare che, nell'ambito della categoria indicata come *“mancato affidamento del SII al gestore d'ambito”*, sono rinvenibili situazioni differenziate, tra le quali sono ravvisabili casi di preesistente unicità riferibile al sub ambito di competenza (Sarnese-Vesuviano) e situazioni di avanzamento verso un progressivo riordino degli assetti gestionali (Palermo, Catania e Messina).

TAV. 5 – Casi di mancato affidamento del SII al gestore d'ambito in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 152/06

Regione	ATO
Valle d'Aosta	ATO Unico Regionale
Campania	ATO Unico Regionale ¹²
Molise	ATO Unico Regionale
Calabria	ATO Unico Regionale ¹³
Sicilia ¹⁴	ATO 1 Palermo
	ATO 2 Catania
	ATO 3 Messina
	ATO 4 Ragusa
	ATO 7 Trapani
	ATO 8 Siracusa

Il richiamato articolo 172 del decreto legislativo n. 152/06 prevede poi che:

¹²Con riferimento, invece, all' Ambito distrettuale Sarnese-Vesuviano si registra la presenza di Gestione ottimale risorse idriche – GORI S.p.a. quale gestore unico d'ambito (v. **Tav. 7**). Per quanto concerne la pianificazione di ambito, l'Ente Idrico Campano ha comunicato che "è in corso la redazione del Piano di Ambito Regionale" e che nell'ambito delle attività all'uopo necessarie "si sta provvedendo ad acquisire i titoli e la legittimazione ad operare dei soggetti attualmente incaricati della gestione del S.I.I., ovvero dei singoli segmenti che lo compongono, nei cinque ambiti distrettuali individuati dalla L.R. n. 15/2015. Il completamento della proposta di piano regionale è previsto entro il mese di novembre 2019".

¹³ Con il decreto regionale 3 febbraio 2016, n. 552, è stata approvata la "Relazione programmatica di avvio della procedure di affidamento della nuova concessione di gestione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO Calabria". Tale provvedimento è stato richiamato, da ultimo, dal decreto del direttore generale del Dipartimento infrastrutture, lavori pubblici e mobilità della Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 3830, recante "Autorità Idrica della Calabria. Proposta tariffa del servizio idrico quadriennio 2016 – 2019". L'art. 21, comma 6, della legge regionale Calabria 18 maggio 2017, n.18 prevede che entro trenta giorni dall'approvazione dello Statuto dell'AIC, la medesima Autorità "delibera la forma di gestione tra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica ai sensi dell'articolo 149 bis del d.lgs. 152/2006, da disporsi entro i successivi trenta giorni. Qualora l'AIC non provveda nei termini stabiliti la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 172 del d.lgs. 152/2006". Si rammenta che lo statuto dell'AIC è stato approvato in data 6 novembre 2018 (vedi situazione riportata in **Tav. 4**).

¹⁴ In data 19 giugno 2018 la Regione Siciliana ha diffidato le ATI di Palermo, Catania, Trapani, Messina, Ragusa e Siracusa a porre in essere e definire ogni necessario e utile adempimento, nel rispetto della normativa vigente, per procedere nella redazione o aggiornamento del Piano d'Ambito entro 30 giorni, comunicando altresì che trascorso infruttuosamente tale termine saranno attivati i poteri sostitutivi previsti dall'art. 172, comma 4, D.Lgs. 152/2006. Ad eccezione delle ATI di Ragusa e Trapani (vedi **Tav.4**), gli altri soggetti competenti "hanno comunicato i percorsi avviati per dare attuazione al quadro normativo con particolare riferimento alla redazione del piano d'ambito, oggetto delle diffide". Sulla base dei riscontri ricevuti e nell'ottica di un costante monitoraggio su tali profili, la Regione Siciliana ha ritenuto non sussistenti i presupposti per l'esercizio dei richiamati poteri sostitutivi. Con riferimento particolare, poi, alle singole situazioni territoriali, sulla base degli elementi comunicati dai soggetti competenti, risulta che:

- a) con riferimento all'ATO di Palermo, in data 22 novembre 2017, l'Assemblea Territoriale Idrica "ha deliberato (...) il riconoscimento dell'affidamento del Servizio Idrico Integrato disposto in favore dell'AMAP S.p.a. [da 34] Comuni", procedendo a trasmettere la relativa convenzione sottoscritta in data 22 marzo 2018, e ha contestualmente

- *“al fine di garantire il rispetto del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, il gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data [del 13 settembre 2014, data di entrata in vigore del D.L. 133/2014], agli ulteriori soggetti operanti all’interno del medesimo ambito territoriale. Qualora detti soggetti gestiscano il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa pro tempore vigente e non dichiarato cessato ex lege, il gestore del servizio idrico integrato subentra alla data di scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto” (comma 2);*
- *“in sede di prima applicazione [nei casi in cui si sia già provveduto all’affidamento del servizio], al fine di garantire il conseguimento del principio di unicità della gestione all’interno dell’ambito territoriale ottimale, l’ente di governo dell’ambito, nel rispetto della normativa vigente (...), dispone l’affidamento al gestore unico di ambito ai sensi dell’articolo 149-bis alla scadenza di una o più gestioni esistenti nell’ambito territoriale (...)” (comma 3).*

Sembra, inoltre, opportuno rammentare che il comma 2-bis dell’articolo 147 del decreto legislativo n. 152/06 introduce talune deroghe alla costituzione del gestore unico d’ambito, disponendo che, *“qualora l’ambito territoriale ottimale coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza, è consentito l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane”*¹⁵.

precisato che *“ai fini della revisione e dell’approvazione del Piano d’Ambito dell’intero ATO Palermo, condizione per il perfezionamento dell’affidamento [della gestione unica del servizio idrico integrato], è stato deliberato di attivare l’iter per la definizione di un protocollo-accordo tra pubbliche istituzioni”*;

- b) per Messina, è intervenuta la deliberazione del Consiglio Direttivo dell’ATI n. 5 del 27 maggio 2019 con la quale è stato deciso, tra l’altro, che a cura del Presidente e del Direttore dell’ATI dovranno essere predisposti gli atti relativi all’affidamento della Gestione Unica del Servizio Idrico integrato all’AMAM SpA;
- c) per Catania, *“è in fase conclusiva la redazione di un primo aggiornamento, sulla scorta delle informazioni ad oggi rese disponibili dai diversi gestori relativamente alla consistenza degli impianti ed ai costi del servizio, in conformità ai contenuti della “Proposta operativa per il concreto avvio della regolazione del servizio idrico da parte dell’ATI Catania e della riorganizzazione del servizio idrico integrato”*.

¹⁵La medesima disposizione (comma 2-bis dell’art. 147 del decreto legislativo 152/06) prevede che *“sono fatte salve:*

- a) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell’articolo 148;*
- b) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l’ente di governo d’ambito territorialmente competente provvede all’accertamento dell’esistenza dei predetti requisiti.”*

Nella successiva **Tav. 6** è sintetizzato l'assetto gestionale che caratterizza gli ATO unici regionali, evidenziando:

- la presenza di un gestore unico d'ambito in tre ATO regionali (ATO Basilicata, ATO Puglia, ATO Sardegna);
- nelle regioni in cui l'affidamento del servizio è avvenuto per *sub*-ambiti, l'esistenza di un gestore unico in ciascuno dei *sub*-ambiti di Abruzzo, Toscana e Umbria e solo in alcuni dei *sub*-ambiti in cui sono ripartiti gli ATO regionali dell'Emilia Romagna (quattro su nove *sub*-ambiti sono affidati ad un gestore unico) e del Friuli Venezia Giulia (due dei quattro *sub*-ambiti sono serviti da un gestore unico);
- la presenza di ulteriori soggetti in Emilia Romagna (12), in Friuli Venezia Giulia (5), in Toscana (6), in Sardegna (3) e in Puglia (2) che gestiscono il servizio in base ad un affidamento assentito in conformità alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, e che potranno continuare a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista;
- l'esistenza di soggetti che, al mese di giugno 2019, anche negli ATO regionali con affidamenti assentiti, risultano gestire il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente in Abruzzo (24), Basilicata (1), Friuli Venezia Giulia (1¹⁶), Puglia (17) e Sardegna (28).

TAV. 6 – Assetto gestionale negli ATO Unici regionali con affidamenti assentiti

Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al gestore unico di sub ambito	Altri soggetti <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
Abruzzo	ATO unico regionale	ATO 1 – Aquilano	No		Si	0	24
		ATO 2 – Marsicano			Si		
		ATO 3 – Peligno Alto Sangro			Si		
		ATO 4 – Pescara			Si		
		ATO 5 – Teramo			Si		
		ATO 6 – Chieti			Si		
Basilicata	ATO unico regionale		Si	01/01/2003		0	1

¹⁶ AUSIR segnala che l'unico caso di mancata consegna degli impianti al gestore, in questo caso CAFC Spa, è relativo al Comune di Cercivento. Con riferimento a tale situazione è stato proposto dal citato Comune innanzi alle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione un ricorso che risulta tuttora pendente.

Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al gestore unico di sub ambito	Altri soggetti conformi alla normativa pro tempore vigente (n.)	Soggetti non conformi alla normativa pro tempore vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
Emilia Romagna	ATO unico regionale	ATO 1 – Piacenza	No		Si	0	0
		ATO 2 – Parma			No	3	0
		ATO 3 – Reggio Emilia			No	2	0
		ATO 4 – Modena			No	3	0
		ATO 5 – Bologna			No	2	0
		ATO 6 – Ferrara			No	2	0
		ATO 7 – Ravenna			Si	0	0
		ATO 8 – Forlì Cesena			Si	0	0
		ATO 9 – Rimini			Si	0	0
Friuli-Venezia Giulia	ATO unico regionale	ATO CEN – Centrale Udine	No		Si	1 ¹⁷	1
		ATO OCC – Occidentale Pordenone			No	2	0
		ATO ORG – Orientale Goriziano			Si	0	0
		ATO ORT – Orientale Triestino			No	2	0
Puglia	ATO unico regionale		Si	30/09/2002		2	17
Sardegna	ATO unico regionale		Si	29/12/2004		3	28 ¹⁸
Toscana	ATO unico regionale	ATO 1 – Toscana Nord	No		Si	6 ¹⁹	0
		ATO 2 – Basso Valdarno (Pisa)			Si		
		ATO 3 – Medio Valdarno (Firenze)			Si		

¹⁸ L'EGAS, sulla scorta di quanto deciso dalla Corte costituzionale con la sentenza n.65 del 2019 – che ha stabilito la legittimità di una diretta applicazione della legislazione statale di riferimento alle fattispecie gestorie in essere – ha avviato un'attività istruttoria di verifica volta ad accertare, per ciascuno dei soggetti interessati "il possesso dei requisiti necessari per il riconoscimento delle gestioni esistenti attualmente svolte in forma autonoma". Peraltro, il soggetto competente ha precisato che per il comune di Capoterra, una delle 28 gestioni non conformi, è prevista l'acquisizione all'interno del perimetro d'ambito della gestione unica entro novembre 2019.

¹⁹ L'Autorità Idrica Toscana ha informato l'Autorità che "per Abetone (...) è in atto la procedura per la consegna delle infrastrutture idriche [al gestore GAIA Spa]. La procedura in questione ha trovato suggello nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 31.12.2018 fra Comune di Abetone Cutigliano, GAIA Spa e questa Autorità, disciplinante la transizione graduale della gestione del SII in capo al gestore entro il 31.12.2019".

Regione	ATO	Sub ambito	Gestore unico d'ambito		Avvenuto affidamento al <u>gestore unico di sub ambito</u>	Altri soggetti <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)
			Avvenuto affidamento al <u>gestore unico d'ambito</u>	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito			
		ATO 4 – Alto Valdarno (Arezzo)			Si		
		ATO 5 – Toscana Costa			Si		
		ATO 6 – Ombrone (Grosseto)			Si		
Umbria	ATO unico regionale	ATI 1 – Ambito 1	No		Si	0	0
		ATI 2 – Ambito 2			Si	0	0
		ATI 3 – Ambito 3			Si	0	0
		ATI 4 – Ambito 4			Si	0	0

Nella successiva **Tav. 7** è sintetizzato l'assetto gestionale che caratterizza gli ATO di dimensione inferiore al territorio regionale, da cui emerge:

- la presenza di affidamenti ad un gestore unico d'ambito in tutti gli ATO del Lazio, della Liguria e della Lombardia (ad eccezione dell'ATO Città metropolitana di Milano, in quanto risultante dall'accorpamento di due ATO preesistenti, e dell'ATO di Mantova);
- la presenza, pur in una situazione differenziata fra le altre regioni, di una pluralità di gestori affidatari d'ambito che, insieme agli altri soggetti titolari di un affidamento conforme alla normativa *pro tempore* vigente e non dichiarato cessato *ex lege*, continuano a gestire fino alla scadenza contrattuale prevista;
- la permanenza di soggetti che gestiscono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, soprattutto in alcuni ATO della Lombardia e del Lazio²⁰, benché si registri una progressiva diminuzione rispetto alla situazione rappresentata nelle precedenti Relazioni semestrali.

In particolare, dal quadro rappresentato nella **Tav. 7** emerge, altresì, l'avvenuto compimento, a partire dal 2015, di alcuni dei percorsi intrapresi - in attuazione delle disposizioni introdotte con il D.L. 133/2014 - per l'affidamento del servizio in taluni ambiti. Al riguardo tuttavia si registra, con riferimento al processo di adesione e di conferimento

²⁰ Con note del 24 aprile 2018 la Regione Lazio ha avviato le procedure sostitutive previste dal D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "per l'attuazione del servizio idrico integrato".

degli impianti e delle infrastrutture al Gestore unico, la sostanziale permanenza delle criticità in precedenza riscontrate negli ATO di Brescia, Como²¹, Varese²² e Rieti²³.

²¹L'affidamento del servizio nell'ATO di Como al gestore d'ambito Como Acqua S.r.l. (società costituita il 28 aprile 2014) è stato disposto con la delibera del Consiglio Provinciale del 29 settembre 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta in data 30 novembre 2015, mentre risale al 16 gennaio 2015 la definitiva approvazione del Piano d'ambito. Si segnala che, ad oggi, sono 19 i comuni che non hanno ancora deliberato l'adesione al Gestore Unico, avendo nel secondo semestre del 2018 perfezionato il percorso di adesione i comuni di Carlazzo, Griante, Plesio e Vercana. Il soggetto competente ha comunicato che si è perfezionata nel corrente mese la "fusione per incorporazione/scissione delle 12 SOT in Como Acqua S.r.l." con decorrenza degli effetti civilistici dall'1 gennaio 2019. Inoltre l'Ufficio d'Ambito ha precisato che *"la delibera di affidamento CP n. 36/2015 prevedeva che la piena operatività di Como Acqua srl nella gestione del S.I.I. si realizzasse entro un periodo transitorio al 30 settembre 2018, prorogato su istanza di Como Acqua Srl, con delibera del CP n. 16 del 2 aprile 2019, al 31 dicembre 2020, al fine di consentire la conclusione delle attività di aggregazione delle gestioni attuali, sulla base del Piano di Subentro redatto dalla stessa Como Acqua Srl"*.

²² L'affidamento del servizio nell'ATO di Varese al gestore d'ambito Alfa S.r.l. (società costituita il 16 giugno 2015), è stato deliberato il 29 giugno 2015. La relativa convenzione di gestione è stata sottoscritta il 3 dicembre 2015, mentre risale al 18 aprile 2014 la definitiva approvazione del Piano d'Ambito. Occorre evidenziare che, con la sentenza n. 01781 del 3 ottobre 2016, il TAR della Lombardia ha dichiarato illegittimo "l'affidamento diretto operato a favore della società in house". Avverso tale provvedimento è stato proposto appello innanzi al Consiglio di Stato. Tuttavia, in data 29 giugno 2017, è intervenuta la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 riguardante l'approvazione della salvaguardia della gestione di Aspem S.p.a. e conseguentemente la prosecuzione da parte della società nelle gestioni del servizio di acquedotto, attualmente facenti capo alla medesima, fino alla naturale scadenza prevista per ciascuna di esse sulla base degli atti regolanti il rapporto. Il contenzioso tra la Provincia di Varese, l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, la Regione Lombardia, il Comune di Gallarate, Alfa s.r.l., AMSC S.p.a., Agesp S.p.a. e Aspem S.p.a. risulta superato per effetto della sentenza del Consiglio di Stato, 8 giugno 2018 n. 3484, con cui è stata dichiarata l'improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio e degli appelli principali e incidentali che si sono susseguiti dato l'accordo raggiunto tra le parti in giudizio. Al dicembre 2018 risultavano non aver ancora aderito in qualità di soci al Gestore Unico Alfa i seguenti comuni: Barasso, Besnate, Bodio Lomnago, Brezzo di Bedero, Buguggiate, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Casciago, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Castronno, Cugliate Fabiasco, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Jerago con Orago, Lozza, Luviniate, Malnate, Morazzone, Porto Valtravaglia, Sangiano, Saronno, Solbiate Olona, Taino, Ternate, Varano Borghi, Varese, Venegono Inferiore. Dei citati 29 soggetti, 14 comuni (Besnate, Bodio Lomnago, Casorate Sempione, Castronno, Galliate Lombardo, Gazzada Schianno, Gornate Olona, Jerago con Orago, Lozza, Porto Valtravaglia, Sangiano, Ternate, Varano Borghi, Venegono Inferiore), nel corso del primo semestre 2019, hanno aderito alla gestione unica.

²³Ai fini della gestione del servizio idrico integrato nell'ATO di Rieti, in data 15 settembre 2015, è stato sottoscritto l'atto costitutivo della società Acqua Pubblica Sabina S.p.a.; con la successiva decisione 11 dicembre 2015, n. 9, la Conferenza dei sindaci ha quindi deliberato di affidare il servizio idrico integrato alla citata società in house per 30 anni, con decorrenza 1 gennaio 2016 (è previsto un periodo di gestione c.d. "virtuale" della durata di 24 mesi). In pari data è stata, altresì, approvata l'integrazione dell'aggiornamento del Piano d'ambito dell'ATO 3 Rieti approvato con decisione dei sindaci n. 4/10. Ad oggi risultano in corso le procedure di ricognizione propedeutiche alla consegna definitiva di alcune gestioni nonché il processo attuativo del conferimento degli impianti e delle infrastrutture al Gestore unico. In particolare, rispetto alla situazione rappresentata nella precedente Relazione semestrale, dalle informazioni acquisite dal soggetto competente risulta che nel corso del primo semestre 2019, Acqua Pubblica Sabina S.p.a. ha acquisito 9 gestioni comunali: Contigliano, Labro, Cantalice, Colli Sul Velino, Morro Reatino, Greccio, Torricella in Sabina, Petrella Salto e Castel Nuovo di Farfa. Pertanto, rimangono da acquisire nel corso dell'anno 2019, n 38 gestioni comunali.

Peraltro, si rinviene la presenza, anche negli ATO recentemente interessati dai processi di riordino gestionale per l'affidamento al gestore unico d'ambito, di operatori cessati *ex lege*, che esercitano il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, per i quali tuttavia, nella maggior parte dei casi, è stato già delineato un percorso per il subentro da parte del gestore unico d'ambito²⁴.

TAV. 7 – Assetto gestionale negli ATO di delimitazione inferiore al territorio regionale (con affidamenti assentiti)

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Soggetti (diversi dal gestore unico) <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
Campania	Ambito distrettuale Sarnese Vesuviano	Si	1/12/2002	0	2
Lazio	ATO 1 – Lazio Nord Viterbo	Si	11/03/2006	1	31
	ATO 2 – Lazio centrale Roma	Si	01/01/2003	9	14
	ATO 3 – Lazio centrale Rieti	Si	01/01/2016	2	38
	ATO 4 – Lazio meridionale Latina	Si	02/08/2002	1	0
	ATO 5 – Lazio meridionale Frosinone	Si	27/06/2003	0	1 ²⁵
Liguria	ATO GE – Genova	Si	08/06/2003	5	0
	ATO Centro-Ovest 1 (Savona)	Si ²⁶	30/04/2019	3	0
	ATO Centro-Ovest 2 (Savona)	Si	27/01/2016	2	0

²⁴Al riguardo, si rammenta che il comma 10.1 della deliberazione dell'Autorità 28 dicembre, 664/2015/R/idr, prevede che, ove non interessati da procedure di affidamento già avviate, gli enti di governo dell'ambito trasmettano all'Autorità - ai fini della relativa esclusione dall'aggiornamento tariffario - una ricognizione dei gestori cessati *ex lege*, che svolgono il servizio in assenza di un titolo giuridico conforme alla disciplina *pro tempore* vigente, in violazione di quanto previsto all'art. 172 del decreto legislativo 152/06. Le ulteriori risultanze delle richiamate verifiche verranno presentate nella Relazione che sarà predisposta ai sensi dell'art. 172, comma 3-bis, del decreto legislativo 152/06, nel mese di dicembre 2019.

²⁵ In aggiornamento rispetto alla situazione rappresentata nel semestre precedente, il soggetto competente, con nota del 3 dicembre u.s., ha evidenziato che con sentenza del Consiglio di Stato 23 novembre 2018, n. 1903 "il Comune di Palliano è stato condannato definitivamente alla consegna degli impianti al Gestore unico, la cui ricognizione è stata completata in questi giorni".

²⁶ L'Ente di governo ha informato l'Autorità che con delibera del Consiglio Provinciale n.17 del 12 marzo 2019 si è provveduto ad approvare l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO Centro Ovest 1 alla società «Acque Pubbliche Savonesi s.c.p.a.», secondo la forma di gestione dell'in-house providing. Tra le premesse della citata deliberazione viene precisato che "le tre [preesistenti] società «Consorzio per la depurazione delle acque di scarico Savonese», «SCA-Servizi Comunali Associati» e «Servizi Ambientali» (...), in data 11/1/2019, hanno costituito (...) la società Acque Pubbliche Savonesi scpa quale soggetto unitario per il nuovo affidamento del SII, con previsione di fusione per incorporazione nella consortile delle suindicate società consorziate «Consorzio per la depurazione delle acque di scarico Savonese», «SCA-Servizi Comunali Associati» e «Servizi Ambientali», con conseguente messa in liquidazione della società Ponente Acque scpa, entro tre anni dalla costituzione del nuovo soggetto giuridico".

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Soggetti (diversi dal gestore unico) <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
	ATO Est (La Spezia)	Si	26/10/2006	4 ²⁷	0
	ATO IM – Imperia	Si	13/11/2012	26	6
Lombardia	ATO BG – Bergamo	Si	01/01/2007	1	19 ²⁸
	ATO BS – Brescia	Si	29/04/2017	3 ²⁹	32
	ATO CO – Como	Si	01/10/2015	3	19
	ATO CR – Cremona	Si	10/10/2014	0	0
	ATO LC – Lecco	Si	01/01/2016	0	0
	ATO LO – Lodi	Si	01/01/2008	0	0
	ATO MB – Monza e della Brianza	Si	01/01/2012	0	0
	ATO MI – Città Metropolitana di Milano	No		2	0
	ATO MN – Mantova	No		5	0
	ATO PV – Pavia	Si	01/01/2014	0	0
	ATO SO – Sondrio	Si	01/07/2014	0	0
	ATO VA – Varese	Si	01/10/2015	1	15
Marche	ATO 1 – Marche Nord Pesaro e Urbino	No		4	0
	ATO 2 – Marche Centro Ancona	Si	30/06/2003	0	0
	ATO 3 – Marche Centro Macerata	No		9	5
	ATO 4 – Marche Centro-Sud Fermo e Maceratese	Si	01/01/2005	0	0
	ATO 5 – Marche Sud Ascoli Piceno e Fermo	Si	01/01/2008	1	0

²⁷ Dalle comunicazioni trasmesse dal soggetto competente si evince che la gestione in economia del Comune di Carro è confluita al Gestore unico d'ambito ACAM dal 1 aprile 2019 e che la gestione in economia del Comune di Bolano è confluita al medesimo gestore a far data dal 1 gennaio 2019.

²⁸ Nel corso del primo semestre 2019, i Comuni di Assone, Cassiglio, Locatello, Rota d'Imagna e Valtorta hanno trasferito la gestione degli impianti al Gestore unico.

²⁹ La società IRETI S.p.a. ha ceduto la gestione delle reti alla società Acque Bresciane S.r.l. a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Regione	ATO	Gestore unico d'ambito		Soggetti (diversi dal gestore unico) <u>conformi</u> alla normativa <i>pro tempore</i> vigente (n.)	Soggetti <u>non conformi</u> alla disciplina <i>pro tempore</i> vigente (n.)
		Avvenuto affidamento al gestore unico d'ambito	Data inizio affidamento a gestore unico d'ambito		
Piemonte	ATO 1 – Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese	No		12 ³⁰	0
	ATO 2 – Biellese, Vercellese, Casalese	No		10	1
	ATO 3 – Torino	Si	01/01/2004	8	10
	ATO 4 – Cuneo	Si	01/07/2019	23 ³¹	0
	ATO 5 – Astigiano, Monferrato	No		4	1
	ATO 6 – Alessandria	No		4	7
Sicilia	ATO 5 – Enna	Si	19/11/2004	0	1
	ATO 6 – Caltanissetta	Si	27/07/2006	0	0
	ATO 9 – Agrigento	Si ³²	27/11/2007	0	18
Veneto	ATO AV – Alto Veneto	No		6	0
	ATO B – Bacchiglione	No		3	0
	ATO BR – Brenta	Si	14/3/2006	0	0
	ATO LV – Laguna di Venezia	Si	01/01/2019 ³³	0	0
	ATO P – Polesine	Si	01/01/2014	1	0
	ATO V – Verona	No		5	0
	ATO VC – Valle del Chiampo	No		2	0
	ATO VO – Veneto orientale	No		2	0

³⁰ Nel corso dell'ultimo semestre, IRETI S.p.a. ha ceduto la gestione alla Società Acqua Novara.VCO SpA a far data dall'1 maggio 2019. Nell'ATO si rinviene poi la presenza di altri due gestori industriali e 9 comuni di cui al c. 5 dell'art. 148 del D.Lgs. 152/06, a due dei quali (Anzola d'Ossola e Miazzina) è stata riconosciuta la salvaguardia con atto n. 277 del 4 febbraio 2019 della Conferenza d'Ambito.

³¹ Con deliberazione assembleare n. 6 del 27 marzo 2019 è stato affidato il SII alla Società CO.GE.SI "Consorzio Gestori Servizi Idrici" che sarà operativa dal 1 luglio 2019. A scadenza delle convenzioni vigenti i comuni gestiti da IRETI S.p.a. e Mondo Acqua S.p.a. saranno acquisiti dal gestore unico, mentre manterranno la gestione in economia 20 comuni che rispettano i requisiti dell'art. 147 del D.lgs 152/2006. A partire da luglio 2019, sono assorbiti dal gestore unico di ambito CO.GE.SI le seguenti società: CALSO, ACDA, TECNOEDIL, SISI, INFERNOTTO, ALPIACQUE, ALSE e ALAC.

³² L'ATI Agrigento con provvedimento n. 14 del 23 novembre 2018 ha "deliberato la notifica della dichiarazione di risoluzione della convenzione di gestione, in esito alla diffida ad adempiere, aggravata dalla interdittiva antimafia, con richiesta al Prefetto di perfezionare la misura di temporanea e straordinaria gestione nelle more dell'individuazione di nuova gestione, da affidare nel rispetto della normativa in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica fra le forme previste dall'ordinamento europeo".

³³ L'Ente di governo dell'ambito ha comunicato che "in data 13 dicembre 2018 (...) è stato approvato l'affidamento del SII a Veritas S.p.a. per i prossimi venti anni con inizio dal 1 gennaio 2019".

Oltre a quanto sopra rappresentato, si ritiene opportuno evidenziare ulteriori elementi relativi, nello specifico, agli affidamenti in scadenza. In particolare, come riportato nella successiva **Tav. 8**, emerge l'esistenza di soggetti che gestiscono il servizio in forza di un titolo giuridico prossimo alla scadenza (con durata fino al 2022) nel Nord Ovest (15), nel Nord Est (3) e nel Sud (3), interessando complessivamente una popolazione di 7.229.989 abitanti.

TAV. 8 – Gestioni (per area geografica) con affidamento avente durata residua inferiore a 5 anni

Area geografica	Scadenza affidamento			
	Entro il 2020		Tra il 2020 e il 2022	
	<i>n. gestioni</i>	<i>popolazione servita (ab.)</i>	<i>n. gestioni</i>	<i>popolazione servita (ab.)</i>
Nord Ovest	10	638.491	5	458.205
Nord Est	2	733.798	1	998.481
Centro	0	0	0	0
Sud	0	0	3	4.401.014
Isole	0	0	0	0
Italia	12	1.372.289	9	5.857.700

Con riferimento invece, alla situazione dell'Emilia Romagna, illustrata nel corso delle precedenti Relazioni, si fornisce il seguente aggiornamento:

- con riferimento ai sub ambiti coincidenti con i territori provinciali di Rimini e Piacenza, i cui affidamenti sono rispettivamente scaduti nel 2012 e nel 2011, ATERSIR, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 5433 del 22 novembre 2017, con deliberazioni del Consiglio d'Ambito nn. 1 e 2 del 31 gennaio 2018, ha ritenuto opportuno revocare in autotutela gli atti delle procedure *de quo* precedentemente avviate, dando mandato, tra l'altro, alla struttura tecnica dell'Agenzia di redigere gli atti delle nuove procedure aperte per l'affidamento in concessione del SII. In particolare: a) con riferimento alla provincia di Rimini, gli atti di gara della procedura aperta per l'affidamento in concessione del SII, ad esclusione del Comune di Maiolo, sono stati approvati con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 88 del 17 dicembre 2018. Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è previsto per il mese di novembre 2019; b) con riguardo alla provincia di Piacenza, è in corso da parte della struttura tecnica dell'Agenzia la fase di aggiornamento dell'elenco dei beni destinati all'esercizio del Servizio Idrico Integrato e di redazione degli atti della nuova procedura aperta per l'affidamento in concessione del SII, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, ai sensi dell'articolo 7, c. 5, lettera f) della legge regionale 23/2011 e degli articoli 147 e 149-

bis del D.Lgs. 152/2006;

- con riferimento al sub ambito di Reggio Emilia, con affidamento scaduto nel 2011, con deliberazione n. 40 del 24 maggio 2019 il Consiglio d'Ambito dell'Agenzia ha approvato gli atti della procedura di gara ristretta per la selezione del socio privato della costituenda ARCA S.r.l. affidataria del SII per la provincia di Reggio Emilia, ad esclusione del comune di Toano (con affidamento di durata non precisata), comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali, e per l'affidamento allo stesso socio di specifici compiti operativi. Gli atti della procedura sono ora in corso di pubblicazione.

Sulla base dei dati forniti dai soggetti competenti, in misura non completa rispetto ai destinatari della richiesta di informazioni, ai fini della stesura della presente Relazione, emerge, inoltre, la presenza di comuni esercenti i servizi idrici interessati da procedure di riequilibrio finanziario pluriennale in special modo in Calabria, Sicilia, Lombardia e Puglia. Tuttavia, diversi soggetti competenti si sono impegnati a trasmettere nei prossimi mesi un quadro più dettagliato ed aggiornato rispetto al territorio di pertinenza. L'Autorità ritiene pertanto utile approfondire ulteriormente le risultanze degli eventuali riscontri da parte degli Enti di governo d'ambito anche in relazione alle circostanze che hanno contribuito al permanere delle gestioni in economia – per una o più fasi della filiera idrica – in capo ad Enti Locali in condizione di squilibrio strutturale del bilancio.